



PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 54 del 17 dicembre 2002
(Testo entrato in vigore il 1 gennaio 2003)

Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 13 marzo 2003.
(Modifiche entrate in vigore il 1 gennaio 2003).
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 58 del 18 dicembre 2003
(Modifiche entrate in vigore il 1 gennaio 2004).
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 8 del 15 marzo 2005
(Modifiche entrate in vigore il 15 marzo 2005)
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20 del 31 Maggio 2012
(Modifiche entrate in vigore il 17 giugno 2012)
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 del 27 Novembre 2012
(Modifiche entrate in vigore il 10 Dicembre 2012)
Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 17 Giugno 2014
(Modifiche entrate in vigore il 17 Giugno 2014)

Indice

ART.1 Finalità

CAPO I - NORME GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 2 Presupposti per la concessione e/o autorizzazione

ART. 3 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

ART. 4 Attività istruttoria

ART. 5 Obblighi del concessionario

ART. 6 Permessi provvisori - Occupazioni d'urgenza – Occupazioni abusive

ART. 7 Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

ART. 8 Depositi cauzionali / polizze fidejussorie

ART. 9 Autorizzazioni all'interno di centri abitati

ART. 10 Durata

ART. 11 Esecuzione e manutenzione delle opere

ART. 12 Convenzioni

ART. 13 Decadenza

ART. 14 Revoca – Rinuncia – Sospensione temporanea

ART. 15 Voltura

ART. 16 Variazioni – rinnovo – estinzioni

ART. 17 Sanzioni

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE DI CONCESSIONE

ART. 18 Suddivisione del territorio in categorie

ART. 19 Tariffe

ART. 20 Oggetto del canone

ART. 21 Durata dell'occupazione

ART. 22 Criteri di applicazione del canone

ART. 23 Misura dello spazio occupato

ART. 24 Accessi - Diramazioni - Passi carrabili

ART. 25 Distributori di carburante

ART. 26 Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio e altre tipologie

ART. 26 BIS: Antenne ed altri dispositivi di telefonia e trasmissione dati

ART. 27 Esenzioni

ART. 28 Esclusione dal canone

ART. 29 Modalità e termini per il versamento del canone

ART. 30 Rimborsi e riscossione coattiva

ART. 31 Sanzioni inerenti l'applicazione del canone

ART. 32 Funzionario responsabile

ART. 33 Disciplina transitoria

ART. 34 Rinvii e Abrogazione norme esistenti

ART. 35 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento, la Provincia di Savona , avvalendosi della facoltà di cui all'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge n. 662/1996, e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta, a far data dal 1 gennaio 2003, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le eventuali aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

CAPO I

NORME GENERALI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 2

Presupposti per la concessione e/o autorizzazione

1. Sono tenuti a richiedere concessione e/o autorizzazione alla Provincia, coloro che, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, altri spazi ed aree del demanio provinciale ed eventuali aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano:

a) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;

b) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili ed in particolare per:

1) stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti;

2) le trasformazioni e le variazioni d'uso di quelli esistenti ed autorizzati;

3) l'individuazione dei passi carrabili con l'apposito segnale di divieto di sosta;

c) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;

d) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;

e) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;

f) impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;

(g) (1)

h) chiudere al traffico tratti di strade provinciali per manifestazioni politiche, culturali o sportive.

(1) comma così soppresso dalla Deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 3

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare

1. Le domande dirette a conseguire il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia in carta legale, ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste.
 2. Per la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento del Procedimento.
 3. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale) e l'indicazione del soggetto a cui intestare l'atto autorizzativo;
 - b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l'indicazione della denominazione, la sede, la partita iva o codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza; (2)
 - c) nel caso di condomini, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'Amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza.
 - d) nel caso di accesso con utilizzo plurimo l'istanza può essere sottoscritta da tutti gli utilizzatori con l'indicazione, per ognuno di essi, della percentuale di utilizzo, purchè tale ripartizione copra il 100%. (3)
 - e) nel caso di aventi diritti di esenzioni ,di cui all'art. 27, l'apposita documentazione comprovante tale diritto. (4)
 4. Per i soggetti sottoposti a patria potestà, a tutela e curatela, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore.
 5. Nella domanda i richiedenti devono indicare:
 - a) il numero e la denominazione della strada, ivi inclusa la progressiva chilometrica ed ettometrica e la località interessata; (5)
 - b) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico oggetto di richiesta di concessione; nel caso di accessi, l'uso cui gli stessi verranno adibiti (civile, agricolo artigianale, commerciale, industriale, destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ecc.);
 - c) la tipologia, l'occupazione (in mq) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta. (6)
 6. Nel caso di domanda tendente ad ottenere l'apertura o la modifica di accessi o la posa in opera di recinzioni, la stessa deve essere corredata di fotografie del luogo che si intende modificare. A conclusione dei lavori sarà cura del concessionario far pervenire adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi come modificati dalle opere autorizzate.
 7. Nella domanda per l'impianto sulla sede stradale di linee e/o tubazioni destinate a pubblici servizi devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione all'esercizio dell'impianto da parte degli Enti competenti, nonché la relativa data di scadenza.
 8. Il richiedente deve impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni che, disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia urbana, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Provincia di Savona riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada.(7)
 9. La domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonché da relazione tecnica, firmati da un libero professionista abilitato.
 10. (8)
 11. Il richiedente è tenuto a produrre, a richiesta, tutti i documenti, atti e chiarimenti che il Settore competente ritiene necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.
- (9)
(10)

14. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla-osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale effettuate:

a) (11)

b) con addobbi e/o luminarie, (12)

c) per manutenzione del verde pubblico o privato,

d) per operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione,

e) per operazioni di trasloco,

f) per manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale e/o sportivo,

g) per commercio ambulante ed itinerante,

h) per tutti i lavori edili ricadenti nella fascia di rispetto stradale,

il Servizio competente al rilascio del provvedimento finale predispone adeguati modelli di domanda che consentano la riduzione degli oneri documentali al minimo necessario richiesto dalla fattispecie dell'intervento, rendendo possibile l'uso di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità previste dall'art. 38 del medesimo decreto. Per gli interventi, tra quelli indicati, che comportino il potenziale interessamento della sede stradale e che possono rappresentare pericolo per la circolazione stradale, alla richiesta dovrà essere allegata idonea polizza assicurativa per la copertura di danni recati terzi che potrebbero essere imputati all'Amministrazione provinciale. Per gli interventi, tra quelli indicati, per i quali si ravvisino le condizioni di cui all'art. 8, comma 1, la Provincia può richiedere il deposito o la polizza ivi prevista. (13)

(2) Lettera così modificata dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(3)-(4) Lettere così aggiunte dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(5)-(6) Lettere così modificate dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(7) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(8) Comma così soppresso dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

(9)-(10)-(11) Commi così soppressi dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

(12) Comma così modificato dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

(13) Comma così sostituito dalle deliberazioni n. 7 del 13/03/2003 e n. 8 del 15/03/2005.

ARTICOLO 4

Attività istruttoria

1. La domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Savona, viene istruita dal Tecnico Istruttore del competente Settore, che procede all'esame della stessa e dei documenti prodotti a corredo, compiendo se necessario, il sopralluogo e provvedendo alla redazione di istruttoria tecnica. (14)

2. Il Responsabile del procedimento esprime il parere sulla base dell'esito istruttorio. (15)

3. La Provincia si esprime sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente. L'eventuale diniego è comunicato nello stesso termine, con l'esplicitazione dei motivi per i quali la stessa non è accolta. Nel caso di diniego il richiedente ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni o modifiche alla soluzione progettuale presentata. Il Settore competente si esprimerà accettando la nuova soluzione o emettendo diniego definitivo per cui la pratica verrà chiusa. (16)

4. Ove la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista all'articolo 3, il responsabile del procedimento potrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine perentorio deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla richiesta di integrazione e/o

regolarizzazione della domanda.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione di cui al comma 4 sospende il termine temporale entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo; lo stesso deve comunque concludersi, fatto salvo il periodo della sospensione, entro il termine indicato al comma 3.

6. (17)

7. (18)

8. (19)

9. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per le richieste presentate da Enti gestori di servizi di pubblica utilità, la Provincia può stipulare con gli stessi apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 12. Il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni a detti Enti avviene nel rispetto delle clausole inserite nelle convenzioni stesse.

10. _Nell'autorizzazione/concessione sono indicati:

a) l'oggetto della concessione e/o autorizzazione ed i relativi dati tecnici, con particolare riferimento all'estensione della superficie oggetto di concessione;

b) i dati del concessionario, del tratto stradale e della località interessata;

c) le modalità ed il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime;

d) l'entità dell'eventuale manomissione del corpo stradale richiesta dall'esecuzione dell'opera;

e) le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni si intendono subordinate;

f) la durata, l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione della strada o per l'uso concesso;

g) le eventuali condizioni che possono portare automaticamente alla decadenza o revoca della concessione/autorizzazione;

h) quanto previsto dall'articolo 5. (20)

11. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale di cui all'art. 3, comma 14, si applica la seguente procedura semplificata:

a) acquisizione della domanda redatta sui modelli predisposti dal Servizio competente al rilascio del provvedimento finale, completa di ogni informazione e dato utile all'attività istruttoria, nella quale dovrà essere individuata e autocertificata l'eventuale superficie occupata ai fini del canone dovuto;

b) quantificazione del canone, con le procedure di cui all'art. 22, da parte della Provincia o del concessionario del servizio di accertamento e riscossione, se individuato e operante;

c) versamento del canone da parte dell'utente, se dovuto, e conseguente rilascio del provvedimento autorizzativi laddove concedibile. (21)

12. Le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta di cui al comma precedente sono rilasciate entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo della Provincia, decorso il quale opera il silenzio-assenso sulla richiesta pervenuta ed il richiedente può dare legittimamente corso all'intervento. In caso di mancato pagamento del canone, da parte dell'utente, entro e non oltre i quindici giorni di cui sopra, l'iter istruttorio viene sospeso ed il richiedente non può avvalersi del silenzio-assenso. (22)

13. Per tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta rilasciati, anche ed in particolare per quelle ottenute attraverso la formazione del silenzio-assenso di cui al comma precedente:

a) la Provincia si riserva di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni ed applicare, ove necessario, le sanzioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento;

b) il concessionario deve comunque comunicare con congruo anticipo, anche per fax o via telematica, il giorno di inizio dei lavori. (23)

14. In deroga parziale a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, le autorizzazioni, concessioni o nullaosta rilasciati ai sensi del precedente comma 11 e venuti a scadenza, si intendono automaticamente prorogati per un periodo pari al periodo di occupazione inizialmente accordato, anche attraverso la formazione del silenzio-assenso, qualora il richiedente invii motivata richiesta

al Servizio competente al rilascio del provvedimento finale. In tal caso dovranno comunque essere assolti gli obblighi di corresponsione del canone aggiuntivo. (24)

(14)-(15)-(16) Commi così modificati dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(17) Comma così abrogato dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005.

(18) e (19) Commi così abrogati dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(20) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(21) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003 e sostituito dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005.

(22)-(23) Commi così aggiunti dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005.

(24) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005 e modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 5

Obblighi del concessionario

1. Salvo quanto diversamente disposto e stabilito nelle leggi e nelle condizioni particolari del disciplinare, le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle medesime assumono ogni responsabilità, rimanendo sempre obbligati a tenere indenne e manlevata la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dalle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate.

b) con la facoltà della Provincia di Savona di imporre nuove condizioni, ovvero di modificarle;

c) con l'obbligo del concessionario:

1) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;

2) di iniziare ed ultimare le opere, oggetto delle autorizzazioni o concessioni, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione;

3) di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, ivi incluso il rifacimento della bitumatura dell'intera carreggiata nei casi di rottura della strada da parte di Società di erogazione di pubblici servizi, motivata e documentata a fronte di esigenze tecniche particolari, salvo diverse disposizioni impartite dal competente Settore;

4) di provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza del Settore competente il quale dovrà, comunque, essere informato di qualsiasi fatto o circostanza possa interessare l'oggetto della licenza o concessione: in particolare, dovrà essere data immediata comunicazione nel caso di rimozione temporanea, per manutenzione, di cartelli pubblicitari o gruppi segnaletici di indicazione;

5) di ripristinare la proprietà, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione, quando l'autorizzazione o concessione venga revocata o non rinnovata.

2. Nel caso di autorizzazione ad aperture di accessi privati, le spese per la manutenzione degli stessi sono a carico dei titolari anche per la parte cui eventualmente provvede in via diretta la Provincia. Dette spese verranno rendicontate dal competente Settore (art. 45 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992); nel caso di accesso a cantiere o di lavori interessanti il suolo stradale, devono essere rispettate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, le norme degli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/1992 ai quali si fa rinvio.

3. L'inadempimento a prescrizioni rende il titolare della concessione/autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell'atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dal D.Lgs. 285/1992.

4. E' fatto obbligo ai titolari di custodire gli atti o documenti (o loro copia conforme) comprovanti la legittimità dell'occupazione nel luogo dei lavori, e ad esibirli a richiesta del personale addetto della Provincia di Savona.

5. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo l'interessato è tenuto ad informare la Provincia di Savona e richiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese.

6. Incombe sul titolare:

a) in caso di variazione di residenza e/o domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Savona.

b) in caso di vendita o di decesso del titolare, l'obbligo di dichiarare l'esistenza di atto di autorizzazione/concessione e di comunicare la richiesta di voltura ai sensi dell'art. 15.

7. E' facoltà della Provincia di Savona imporre nuove condizioni, modificare o revocare quanto concesso o autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

8. A richiesta della Provincia di Savona, il titolare della concessione e/o autorizzazione deve, in qualunque tempo e a suo totale carico, apportare alle opere le modificazioni, spostamenti o rimozioni che si rendessero necessari. I relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla Provincia di Savona, pena l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del titolare medesimo.

9. Eventuali modifiche al tracciato stradale, qualunque ne sia la natura e l'importanza, non daranno diritto al concessionario di pretendere alcun indennizzo per incomodi o deprezzamenti arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione e/o autorizzazione.

10. Gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle servitù coattive.

11. Le recinzioni costituite da montanti in ferro e rete metallica impiantate su muri di proprietà provinciale quali protezioni dei fondi di proprietà privata sottostanti la sede stradale, realizzati da privati in nome e per conto della Provincia sono soggetti a nulla osta gratuito.

ARTICOLO 6

Permessi provvisori - Occupazioni d'urgenza – Occupazioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11 e comma 12, non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione. (25)

2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio o che si rendono necessari a salvaguardia della pubblica incolumità l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche anteriormente al conseguimento del formale provvedimento di autorizzazione, concessione e/o nulla-osta, che verrà pertanto rilasciato in sanatoria. In tal caso e preventivamente alla necessaria presentazione della istanza con le procedure di cui all'art. 3, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio competente al rilascio del provvedimento finale per via telefax, telegramma, PEC, al fine di consentire l'accertamento dell'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso di accertamento negativo saranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle previste dall'articolo 31. (26)

3. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, che il richiedente deve espressamente dichiarare di conoscere e di rispettare.

4. Ove per qualsiasi motivo sopravvenuto non possa essere rilasciato l'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve, a sua cura e spese, e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

5. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza o non rinnovate nonostante – limitatamente alle occupazioni permanenti -l'espreso invito al rinnovo formulato dalla Provincia, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo di assolvimento del canone per il periodo di occupazioni. (27)

6. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati alla regolarizzazione o alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l'Amministrazione provinciale provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero del bene occupato e/o di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

7. Per la cessazione delle occupazioni abusive, la Provincia ha facoltà, ai sensi dell'articolo 823 del Codice Civile, di procedere in via amministrativa, pure di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

8. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale.

(28)

(25) Comma così sostituito dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005.

(26) Comma così sostituito dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005 e così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(27) Comma così sostituito dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

(28) Comma così soppresso dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 7 (29)

Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Il rilascio del provvedimento dirigenziale di concessione/autorizzazione/rinnovi è subordinato al versamento da parte del richiedente, dei seguenti oneri: (30)

a) Spese di istruttorie per rilascio dei nulla-osta e delle autorizzazioni; (31)

b) Canone relativo all'anno in corso, determinato, se dovuto, con le modalità di cui al capo II del presente Regolamento;

c) Eventuali depositi cauzionali di cui al successivo articolo 8;

(32)

e) Eventuali altri oneri relativi a carte bollate, imposta di registrazione, diritti di segreteria;

f) Spese per istruttoria per rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive (33)

g) Spese per il collaudo delle strade finalizzato all'autorizzazione in base all'art.9 comma 4 del D.Lgs. 285/92 (34)

2. Gli importi di cui al comma 1, dovuti dagli interessati, per ottenere il rilascio o il rinnovo degli atti di concessione/autorizzazione, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. (35)

3. Viene altresì inviata al richiedente una targhetta metallica e/o altra segnaletica eventualmente prevista dalla autorizzazione per gli accessi carrabili. (36)

4. Per le autorizzazioni/concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per quelle rilasciate con la procedura dello Sportello unico attività produttive, di cui al capo V della l.r. 24.3.1999, n. 9, il versamento di cui al comma 1, lettera b), dovuto alla Provincia, può essere effettuato fino al decimo giorno successivo al rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio comunale. (37)

5. Qualora il titolare di un atto di autorizzazione già rilasciato richieda un sopralluogo per verificare la sussistenza di un'occupazione di suolo pubblico, dovrà versare un onere pari ai diritti di istruttoria. Tale onere verrà rimborsato nel caso in cui il sopralluogo accerti l'inesistenza di occupazione di suolo pubblico (38)

-
- (29) Articolo così sostituito dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.
(30) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.
(31) Lettera così modificata dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012
(32) Lettera così soppressa dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014
(33) Lettera così modificata dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012
(34) Lettera così aggiunta dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012
(35) Comma così sostituito dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003 e così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.
(36) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.
(37) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.
(38) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 8

Depositi cauzionali/polizze fidejussorie

1. Nel caso di occupazioni precedute da opere comportanti in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni può essere richiesto agli interessati un deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria, nella misura stabilita dal Settore competente alla manutenzione stradale in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa. (39)
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito di rapporto liberatorio del Settore competente e comunque entro 12 mesi. (40)
3. Per le manifestazioni sportive, gli organizzatori che alla presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, alleghino copia della polizza di assicurazione a tutela di danni cagionati alla proprietà provinciale, vengono esonerati dalla presentazione della polizza fidejussoria e/o del deposito cauzionale. Tuttavia l'Amministrazione può chiedere l'integrazione della polizza assicurativa con apposito deposito cauzionale e/o polizza fidejussoria aggiuntivi, se l'assicurazione esibita non è ritenuta sufficiente a coprire eventuali danni.
4. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione/concessione, cagionando danni alle strade e loro pertinenze, la Provincia, fatta salvo l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale o si rivale sulla polizza fidejussoria.
5. Nel caso di interventi che comportino modeste manomissioni del corpo stradale viene richiesto il pagamento anticipato dell'importo presunto, e salvo conguaglio, dei lavori di "ricarica" del manto stradale, cui provvede direttamente la Provincia.
6. Gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi per ogni domanda, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 12 che riguardi più concessioni richieste.
7. Nei soli casi di occupazioni d'urgenza da parte dei Comuni, gli stessi possono essere esonerati dalla costituzione di polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, fatti salvi gli adempimenti ai quali sono comunque tenuti, previsti all'articolo 4 ed il puntuale rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di realizzazione delle opere, approvato dall'organo competente.

(39)-(40) Commi così modificati dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 9

Autorizzazioni all'interno di centri abitati

1. Per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni riguardanti tratti di strade provinciali, ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo. 26 D.Lgs. 285/1992, gli interessati devono presentare domanda al Comune interessato. Alla Provincia , con le modalità di cui all'articolo 3, va richiesto il nulla-osta in qualità di ente proprietario della strada.(41)
2. Il Servizio indica al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione le condizioni in base alle quali è rilasciato il nulla-osta ovvero i motivi ostativi. (42)
3. Il nulla-osta di cui al comma 2 è trasmesso al Comune interessato che rilascia il provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ne trasmette copia alla Provincia.
4. L'eventuale canone dovuto per l'occupazione e/o uso delle aree e spazi pubblici dei suddetti tratti stradali è dovuto a favore della Provincia di Savona.
5. Per le strade ricadenti in centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti si rinvia al combinato disposto dell'art. 2, comma 7 del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997.

(41)-(42) Commi così modificati dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 10

Durata

1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno la durata massima di venti anni e sono rinnovabili alla scadenza. (43)
2. La durata dell'occupazione del suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto termine per l'ultimazione dei relativi lavori (articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 285/1992).
3. La durata dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione decorre dalla data di rilascio del provvedimento.
(44)

(43) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012

(44) Comma così soppresso dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 11

Esecuzione e manutenzione delle opere

1. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione e/o autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'atto autorizzativo e nel disciplinare, nonché in osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia e dall'articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992, nonché dal presente Regolamento.
2. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito sulla strada e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale.
3. Le opere ed i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nell'atto autorizzativo e/o nelle

convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e comunque non oltre un anno dalla data del rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentito il Settore competente, non può essere di norma superiore a sei mesi. (45)

4. Il titolare delle autorizzazioni e/o concessioni e la ditta esecutrice dei lavori oggetto della autorizzazione sono responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi nell'effettuazione dei lavori autorizzati. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del Settore competente, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà nel corso dei lavori.

5. Alla scadenza del termine assegnato per il compimento dei lavori, il competente Settore accerta la regolare esecuzione. L'eventuale inadempienza rispetto a quanto disposto dal comma 1, comporta l'adozione dei provvedimenti da parte del Settore competente.

6. Il titolare della concessione/autorizzazione, deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del titolare che informa con idoneo preavviso il Settore competente, e ne segue le istruzioni e le direttive eventualmente ricevute, nell'interesse della sicurezza e della proprietà stradale.

7. In caso di eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, la Provincia può adottare i provvedimenti previsti, quali la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della riduzione in pristino stato dei luoghi prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

(45) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012

ARTICOLO 12

Convenzioni

1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l'obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall'art. 3 e successivi.

2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l'invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali.

3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.

4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all'articolo 22, comma 16.

5. Le convenzioni hanno durata triennale e devono contenere l'obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.

6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.

7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.

ARTICOLO 13

Decadenza

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e del presente regolamento;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini fissati nell'atto di concessione.
- e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto.

2. Per il periodo non fruito, successivo alla dichiarata decadenza, il canone già corrisposto non è suscettibile di restituzione.

ARTICOLO 14

Revoca - Rinuncia - Sospensione temporanea

1. Le concessioni e/o autorizzazioni possono essere, in qualunque momento, revocate a insindacabile giudizio della Provincia per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione già autorizzata, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni.

2. Nel provvedimento dirigenziale di revoca, comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è indicato il termine per la riduzione in pristino dello stato delle cose a cura e spese del titolare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. Qualora l'interessato non vi provveda, la riduzione in pristino viene effettuata d'ufficio, previa contestazione di contravvenzione, con la procedura indicata dall'articolo 211 del D.Lgs. 285/1992.

3. La revoca, in tutti gli altri casi, dà diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, salva la corresponsione degli interessi legali solo nel caso in cui il canone sia stato corrisposto in un'unica soluzione per venti annualità.

4. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

5. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare alla stessa in forma scritta, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell'atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, sono a cura e spese del titolare rinunciatario le esecuzioni di opere, manutenzioni e/o rimesse in pristino della proprietà provinciale, secondo le direttive del Settore competente.

6. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione.

7. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento del competente Dirigente

ARTICOLO 15

Voltura

1. In caso di trasferimento, successione a qualunque titolo del bene oggetto della concessione e/o autorizzazione, il soggetto che subentra dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne comunicazione alla Provincia per la conseguente voltura dell'atto.

2. Laddove la successione avvenga "inter vivos", l'obbligo della comunicazione spetta anche al titolare precedente che deve controfirmare la domanda presentata dal subentrante, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione e/o autorizzazione di cui è titolare.

2 bis. In caso di irreperibilità del titolare precedente, il soggetto che subentra, può limitarsi alla comunicazione prevista dal comma 1 priva della controfirma del titolare precedente, allegando alla stessa copia dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto della concessione, corredata da autocertificazione di autenticità della copia medesima, rilasciata ai sensi della vigente normativa. (46)

3. L'omessa richiesta di voltura comporta l'obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme dovute per canoni e tasse in solido con chi subentra nella concessione.

(46) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

ARTICOLO 16

Variazioni - rinnovo – estinzioni

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate non oltre trenta giorni alla Provincia.

2. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata senza indugio e comunque non oltre trenta giorni. In caso di variazione in diminuzione, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie, decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

3. Le concessioni e le autorizzazioni sono rinnovate alla loro scadenza previa istanza del titolare alla Provincia nelle forme e modalità previste negli articoli 3 e 4. (47)

4. Per tutte le concessioni e/o autorizzazioni, che esigono un rinnovo, il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione deve inoltrare apposita istanza, almeno novanta giorni prima della scadenza, alla Provincia, nelle forme e modalità previste negli articoli 3 e 4.

5. Qualora la Provincia non rilasci il rinnovo della concessione, o dell'autorizzazione ovvero ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare.

(47) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 17

Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché la mancata osservanza delle disposizioni per il rilascio, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 285/1992, oltre alle sanzioni accessorie previste dalle norme medesime, nonché dalle altre sanzioni stabilite con provvedimenti amministrativi in attuazione del presente Regolamento.

2. Resta salvo e impregiudicato il diritto per la Provincia di Savona di chiedere il risarcimento per gli eventuali danni derivati dal fatto lesivo.

3. L'accertamento e la prevenzione della violazione in materia di controllo, uso e tutela della strada è effettuato dal personale della Provincia di Savona competente limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o tratti di strade affidate alla sua sorveglianza. (48)

4. Per il personale di cui sopra viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 285/1992

5. Alla notifica della violazione, qualora la stessa non sia stata immediatamente contestata dal personale di cui al comma 4, si provvede oltre che a mezzo del personale sopraindicato anche con messo notificatore o a mezzo del servizio postale.

6. Il Dirigente responsabile, può in qualsiasi momento richiedere verifiche sulle strade provinciali connesse all'applicazione del canone e contestare violazioni a seguito dei rilievi operati. (49)

7. Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, si fa espresso riferimento alle norme di cui agli articoli da 194 a 209 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i. (50)

(48)-(49)- (50) Commi così modificati dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 18

Suddivisione della rete stradale provinciale in categorie

1. Al fine di consentire una parametrizzazione del beneficio economico delle diverse zone della provincia, la rete stradale della Provincia di Savona viene suddivisa in tre categorie secondo i seguenti criteri:
 - a) Prima categoria: strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale e con tracciato parallelo alla costa;
 - b) Seconda categoria: ulteriori strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale;
 - c) Terza categoria: tutte le ulteriori viabilità provinciali non ricomprese nelle categorie precedenti.
2. Alla individuazione della rete stradale riconducibile ad ognuna delle categorie di cui al comma 1, provvede la Giunta provinciale con apposita deliberazione.
3. Le aree appartenenti al demanio non stradale della Provincia o al patrimonio indisponibile, nonché le eventuali aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, sono classificate di 1^a categoria.

ARTICOLO 19

Tariffe

1. La Giunta Provinciale adotta uno schema di sintesi delle tariffe entro il termine dell'esercizio finanziario; lo schema, e le tariffe nello stesso contenute, entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo; l'omesso o ritardato aggiornamento comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore. (51)
2. Le tariffe contenute nello schema di sintesi di cui al comma 1 sono suscettibili di variazioni con riferimento:
 - a) alla suddivisione delle strade in categorie prevista dall'art. 18;
 - b) alle diverse tipologie di durata dell'occupazione previste dall'articolo 21;
 - c) alle maggiorazioni o riduzioni previste dal presente Regolamento.

(51) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 20

Oggetto del canone

1. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, sulle strade di proprietà della Provincia di Savona, comprese le loro pertinenze accessorie o di servizio (quali scarpate, opere d'arte, piazzali), e comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della Provincia di Savona, sono soggette al pagamento del canone, secondo le tariffe adottate dalla Provincia di Savona, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.
3. Sono parimenti soggette al pagamento del canone le occupazioni permanenti e temporanee

degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo di cui al comma 1, effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, o la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante o in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione). Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo privato, o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. L'occupazione non è necessariamente connessa alla realizzazione di un'opera visibile, ma può semplicemente consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio ovvero nella sottrazione della stessa area o spazio all'uso collettivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7.

5. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione all'entità dell'area o spazio pubblico occupato e sottratto all'uso collettivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dall'eventuale verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

6. Nel caso in cui l'autorizzazione interessi più soggetti, il pagamento del canone dovrà comunque avvenire in unica soluzione, rimanendo la Provincia di Savona estranea ai rapporti che legano i diversi intestatari del provvedimento. In deroga a ciò è possibile il pagamento pro quota esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dalla totalità degli utilizzatori con richiesta di pagamenti disgiunti, ai sensi dell'art.3 comma 3 bis. (52)

7. L'applicazione del canone non esclude l'applicazione di altri canoni di concessione o ricognitori, nei casi in cui gli stessi siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura complessiva del canone andrà detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono soggette ad imposizione da parte dei Comuni medesimi, con le modalità dagli stessi stabilite. In tutti gli altri casi, il canone compete alla Provincia.

(52) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 21

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni del suolo demaniale e/o patrimoniale della Provincia si intendono:

a) Permanenti, quelle di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione e con durata comunque non inferiore all'anno solare. Per tali occupazioni, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, ancorché l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa;

b) Temporanee, quelle che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e la cui durata sia inferiore all'anno e le occupazioni per realizzazione di accessi di cantiere. Per tali occupazioni il canone è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica in relazione alle ore e/o alle giornate di occupazione in base a misure giornaliere di tariffe. (53)

(53) Comma così modificato dalla deliberazione n. 8 del 15/03/2005.

ARTICOLO 22

Criteria di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata ovvero a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, espressa in metri quadrati o metri/chilometri lineari. (54)
2. (55)
3. Il canone e le tariffe relative alle occupazioni di cui all'articolo 21, sono graduati secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade provinciali e le altre aree pubbliche sono classificate nelle tre categorie indicate all'articolo 18. Nel passaggio dalla terza alla prima categoria la tariffa è incrementata della misura del dieci per cento per ogni passaggio di categoria.
4. E' definita una misura base della tariffa per occupazioni permanenti, corrispondente al valore dell'occupazione permanente generica di suolo pubblico. La misura base è oggetto di variazioni in ragione del beneficio economico dell'occupazione e/o del sacrificio dalla stessa imposto alla collettività, espressi dai "coefficienti di valutazione economica" di cui alla tabella A allegata al presente Regolamento.
5. Nell'ambito dello schema di sintesi delle tariffe, approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 19 viene altresì definita una misura base della tariffa (mq occupazione per giorno) per occupazioni temporanee, commisurata al 5 % dell'analoga tariffa base per le occupazioni permanenti ovvero alla ridotta misura oraria di 1/24 per occupazioni inferiori alla giornata.
6. La misura base di cui al comma 5, è soggetta alle seguenti variazioni:
 - B. per occupazioni temporanee generiche fino a 14 giorni - tariffa intera,
 - C. per occupazioni temporanee generiche dal 15° giorno - tariffa ridotta del 50 per cento.
7. La misura base, con le eventuali modulazioni di cui ai punti A e B del comma 6, è altresì oggetto di variazioni in ragione del beneficio economico dell'occupazione e/o del sacrificio dalla stessa imposto alla collettività, espressi dai "coefficienti di valutazione economica" di cui al punto 2 della tabella A allegata al presente Regolamento
8. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore: il cumulo può quindi essere effettuato a condizione che le occupazioni insistano su aree appartenenti sulla stessa strada provinciale, si riferiscano allo stesso provvedimento ed al periodo di tempo in esso indicato.
9. (56)
10. Per il tempo di occupazione del suolo stradale per lavori relativi a condutture e cavi interrati viene applicato il canone relativo all'occupazione temporanea.
11. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di collettori, cunicoli o gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, procederà ad imporre ai soggetti beneficiari, oltre il pagamento del relativo canone, anche un contributo "una tantum" nella misura del 50% delle spese occorse.
12. Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste dalle tariffe approvate dalla Giunta Provinciale, il canone verrà fissato di volta in volta dalla Giunta medesima in analogia con le opere soggette a concessioni e/o autorizzazioni contemplate nel tariffario e regolamento.
13. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria della tariffa prevista dall'articolo 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m. e i.
14. Gli importi di cui al comma 13 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro

il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato secondo i termini e le modalità previsti dalla Giunta Provinciale, inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi secondo le modalità previste dall'articolo 63, comma 2, punto 5 del D.Lgs n. 446/1997.

15. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto alla Provincia da parte delle utenze di cui al comma 13 non può essere inferiore ad Euro 516,46 anche nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale.

(54) Comma così modificato dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(55) (56) Commi così soppressi dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

ARTICOLO 23

Misura dello spazio occupato

1. Il canone non si applica per le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

2. Ai fini del calcolo della superficie soggetta a canone, deve tenersi conto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, della parte di suolo pubblico (anche soprasuolo o sottosuolo) rientrante nel limite massimo di 1000 metri quadrati. L'eventuale occupazione eccedente detto limite viene calcolata nella misura del 10 per cento.

3. Per le occupazioni con seggiovie o funivie, il canone è applicato nella misura ordinaria determinata con le modalità previste dall'articolo 22, fino ad una lunghezza dell'occupazione pari a 1 chilometro; per ogni chilometro, o frazione, superiore a 1, il canone va maggiorato del 20 per cento.

4. Per l'occupazione di suolo e soprasuolo con edicole, chioschi, ponteggi, nonché per l'occupazione di distributori di tabacchi e/o bevande, la superficie occupata si misura mediante proiezione orizzontale del massimo ingombro. Tale misurazione vale anche per l'occupazione effettuata con tende: se le stesse risultano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, viene computata la sola superficie eccedente l'area medesima.

5. Per le occupazioni del suolo con banchi di vendita e propaganda, pubblici esercizi, punti vendita di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, fiere e festeggiamenti, la superficie occupata è quella complessivamente impegnata dalle installazioni e dall'insieme delle aree di fruizione circostanti.

6. Per le occupazioni realizzate su aree a ciò destinate con autovetture per trasporto pubblico (taxi) ovvero con autovetture private, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

7. Per i passi carrabili, gli impianti di distribuzione di carburanti e per l'installazione di impianti pubblicitari, si rinvia agli articoli 24, 25 e 26.

ARTICOLO 24

Accessi - Diramazioni - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza accessoria o di servizio intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. (57)

2. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza ed alla fluidità della

circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso.

A tal fine, nel provvedimento autorizzativo, la Provincia si riserva la possibilità di imporre al concessionario, l'apposizione di adeguata segnaletica per il divieto di sosta.

3. Non è dovuto il canone nel caso di accessi, carrabili o non carrabili, posti a filo col manto stradale, quando manchi un'opera o manufatto visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Ai fini dell'applicazione del canone gli accessi sono diversificati nelle seguenti tipologie:

- a) accesso non carrabile e pedonale con divieto di sosta,
- b) accesso carrabile ad uso civile,
- c) accesso carrabile a fondi ad uso agricolo
- d) accesso carrabile ad uso artigianale, commerciale, industriale,
- e) accesso carrabile a impianti per distribuzione di carburante.

5. Le tipologie sopra indicate, ai fini dell'applicazione delle tariffe, sono ulteriormente suddivisibili in accessi singoli e multipli (ad uso di più utenti).

6. La superficie dei passi carrabili e/o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

7. (58)

8. Il divieto di sosta, sull'area antistante gli accessi medesimi, ancorchè in assenza di opere e/o manufatti configurabili come occupazione di suolo, comporta comunque l'applicazione della tariffa per il pagamento del canone. (59)

9. Le aperture di accessi provvisori per cantieri, ancorché richieste per periodi superiori all'anno, sono autorizzate, fatta salva la facoltà di rinnovo, per un periodo non superiore all'anno e sono soggette alla tariffa relativa alle occupazioni temporanee generiche.

10. (60)

11. (61)

(57) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(58) Comma soppresso dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(59) Comma così modificato dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

(60)-(61) Commi soppressi dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 25

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciali è dovuto un canone annuale, in base alle tariffe approvate dalla Provincia.

2. Il canone è determinato secondo le seguenti modalità:

- a) per i distributori con unico serbatoio sotterraneo, la tariffa è riferita ad una capacità dello stesso non superiore a tremila litri; per serbatoi di capacità maggiore, la tariffa è aumentata in ragione di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità;
- b) per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorato di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
- c) per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica ad ogni serbatoio.

3. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni di suolo e sottosuolo provinciale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni di suolo operate con chioschi direttamente connessi all'area di servizio e che insistono su una superficie non superiore a mq. 4.

Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, viene applicata la tariffa prevista per le occupazioni permanenti generiche.

4. Agli accessi alle aree per l'esercizio di distributori di carburanti si applica quanto previsto dall'art. 24, comma 8. (62)

(62) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

ARTICOLO 26

Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, e altre tipologie

1. Gli impianti pubblicitari, i segnali di indicazione di servizi e turistici ricadenti fuori dai centri abitati, sono soggetti ad applicazione del canone nel caso in cui i medesimi siano installati su proprietà provinciale.

2. La misura dell'occupazione di suolo pubblico da considerare per il calcolo del canone è data dall'area derivante dal prodotto tra la larghezza alla base del cartello ed un terzo dell'altezza massima dello stesso da terra; nei provvedimenti autorizzativi sono in ogni caso prescritte adeguate controventature oblique per assicurare la perfetta stabilità dell'impianto.

(63)

(64)

(65)

(66)

(63) -(64)-(65)-(66) Commi così abrogati dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 26 BIS

Antenne ed altri dispositivi di telefonia e trasmissione dati

1. La tariffa annua per l'occupazione di suolo e soprassuolo appartenente al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia di Savona per l'installazione di impianti tecnologici di radio telecomunicazione posti in essere per la fornitura dei servizi di telefonia, tele-radiotrasmissione e trasmissione dati viene stabilita dalla Giunta entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente e in maniera forfettaria. (67)

(67) Articolo così aggiunto dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

ARTICOLO 27

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone e dal corrispettivo per i mezzi pubblicitari: (68)

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato (limitatamente alle occupazioni connesse all'esercizio del culto), da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, in caso di occupazione diretta da parte degli Enti

suddetti; nel caso le occupazioni siano gestite da società e/o aziende di diritto privato, non si fa luogo ad esenzione e gli oneri per la concessione sono a carico del gestore del servizio. (69)

b) le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto e le relative cabine d'attesa, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, (compresi gli specchi parabolici), purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, facenti parte del nucleo familiare del titolare. (70)

h) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;

i) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico o sociale, purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati; (71)

j) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche, necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani (articolo 63 comma C, L.549/95) ovvero quelle effettuate da consorzi operanti nel settore primario, intesi come tali le associazioni di più soggetti di diritto pubblico o privato esercenti una medesima attività economica, collegata all'agricoltura o alla tutela ambientale, o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante una organizzazione comune;

k) le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle trentasei ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a quaranta metri quadrati; il superamento anche solo di uno dei limiti citati comporta il pagamento del canone per l'occupazione ovvero per il tempo eccedenti; (72)

l) le occupazioni temporanee effettuate da imprese che eseguono lavori per conto di enti esenti indicati al punto a), per il tempo strettamente necessario al compimento dei lavori.

m) le recinzioni di qualsiasi natura, poste in opera su muri o cordoli di proprietà provinciale, a condizione che la manutenzione delle stesse risulti a carico del titolare della concessione/autorizzazione; (73)

n) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

o) (74)

p) accessi agricoli purché il titolare sia coltivatore diretto o pensionato ex coltivatore diretto (75)

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;

2) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

3) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione edilizia di durata non superiore a due ore;

4) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;

5) occupazioni per operazioni di trasloco, ovvero di manutenzione del verde (es. potatura di alberi)

con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

3. I soggetti titolari delle occupazioni sopra elencate sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione, che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione, il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

4. Il canone non è dovuto quando il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 5,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario, secondo quanto previsto al successivo articolo 30.

(68) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(69)-(70) Lettere così modificate dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(71)-(72) Lettere così modificate dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(73) Lettera così sostituita dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(74) Lettera così soppressa dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(75) Lettera così aggiunta dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012

ARTICOLO 28

Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica:

- a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili;
- b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- c) a tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 29

Modalità e termini per il versamento del canone

1. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno e decorre dal primo gennaio di ogni annualità. (76)

2. Per le occupazioni permanenti, fatte salve le possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 5, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. (77)

3. (78)

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

5. Eventuali dilazioni di pagamento sono disciplinate dal Regolamento delle Entrate (79)

(76) Comma così modificato dalla deliberazione n. 71 del 27/11/2012.

(77) Comma così sostituito dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(78) Comma così soppresso dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

(79) Comma sostituito dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2012 e così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 30

Rimborsi e riscossione coattiva

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui

è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'importo oggetto di restituzione è riconosciuto l'interesse legale.

2. La riscossione coattiva del canone viene effettuata con le modalità previste nel Regolamento delle Entrate (80)

(80) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 31

Sanzioni inerenti l'applicazione del canone

1. Le sanzioni amministrative e pecuniarie relative a concessioni e autorizzazioni di opere interessanti la viabilità provinciale sono determinate come segue:

a) in caso di occupazione abusiva, contestata con verbale reso dal personale provinciale a ciò autorizzato, è dovuto un importo non inferiore al canone maggiorato del 50 per cento, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 17 del presente Regolamento;

b) in caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori come disciplinato dal Regolamento delle Entrate. (81)

c) in caso di omesso versamento (mancato pagamento entro un anno dal termine fissato) è dovuta, oltre agli interessi moratori applicati come sopra una maggiorazione del 50 per cento del canone dovuto.

2. La decadenza dalla concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie.

(81) Lettera così modificata dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 32

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, al Dirigente del Servizio sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.(82)

2. (83)

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

(82) Comma così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(83) Comma così soppresso dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

ARTICOLO 33

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizione contenute nel Regolamento medesimo.

2. Per il primo ed il secondo anno di vigenza del presente Regolamento, il termine ultimo per il pagamento del canone in unica soluzione, previsto dall'articolo 29, comma 2, è fissato entro il 30 giugno. (84)

3. Il pagamento del canone costituisce implicita accettazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Per il primo ed il secondo anno di vigenza del presente Regolamento, i coefficienti di valutazione economica, previsti dall'articolo 22 per l'occupazione permanente dovuta ad accessi carrabili ad uso civile, ad uso agricolo e ad uso artigianale, commerciale ed industriale, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, sono tutti equiparati a 0,5. (85)

5. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

6. La Giunta approva lo schema di sintesi delle tariffe di cui all'articolo 19 comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. I soggetti tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'anno 2002, riferita all'occupazione di aree oggetto di trasferimento alla provincia, ai sensi del D.Lgs. 112/1998 stante la pregressa l'incertezza nella determinazione del soggetto impositore, potranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta di pagamento, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Decorso inutilmente il suddetto termine, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge in materia.

8. Entro il 31 dicembre 2003 la Giunta Provinciale relaziona al Consiglio Provinciale sugli esiti della prima applicazione del presente regolamento, proponendo, ove occorrenti, modifiche o integrazioni dello stesso.

9. Il pagamento del canone relativo alle utenze riguardanti strade provinciali ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, laddove corrisposto ai Comuni nell'ambito del regime fiscale previgente, e attualmente dovuto alla Provincia ai sensi dell'articolo 9, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento viene quantificato e richiesto non appena disponibili, per ogni occupazione, i dati ed i parametri quantitativi necessari, anche in deroga alle tempistiche previste dall'articolo 29; i soggetti tenuti potranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, senza l'applicazione delle sanzioni e/o degli interessi; decorso inutilmente tale termine, troveranno applicazione le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge in materia. (86)

10. Per gli accessi e passi carrabili e pedonali, sulle strade di terza categoria – ancorché ricadenti nelle casistiche di cui all'articolo 24, comma 3, del presente Regolamento – già autorizzati ai sensi del previgente Regolamento, qualora si sia provveduto, in vigenza del precedente regime di tassazione e su espressa richiesta degli aventi diritto, al rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante i medesimi, la tariffa relativa è calcolata sulla base di un coefficiente di valutazione economica, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, pari a 0,2. Tale coefficiente trova applicazione fino alla scadenza dei provvedimenti autorizzatori, rilasciati sulla base del previgente regolamento e, per il periodo compreso tra il 1.1.2004 e il 31.12.2006 è ulteriormente ridotto a 0,1. Oltre il termine di scadenza dei suddetti provvedimenti autorizzativi, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento e con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato "A-1". (87)

(84) (85) Commi così sostituiti dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(86) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 7 del 13/03/2003.

(87) Comma così aggiunto dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

ARTICOLO 34

Rinvii e abrogazione norme esistenti

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 446/1997 e in tutte le altre di legge in vigore.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme

stabilite dalla Provincia di Savona in materia di concessioni e/o autorizzazioni.

ARTICOLO 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2003 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria provinciale afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

TABELLA A
1. COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI
PERMANENTI

1. A - Occupazioni permanenti con accessi

Accessi non carrabili e pedonali con divieto di sosta: Coefficiente 0,50

Accessi carrabili:

– ad uso civile Coefficiente 0,55

– a fondi ad uso agricolo Coefficiente 0,40

– ad uso artigianale, commerciale e industriale Coefficiente 1,10

(88)

1. B - Occupazioni permanenti soprassuolo

Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale Coefficiente 0,35

Tende fisse aggettanti su suolo pubblico Coefficiente 0,30

Seggiovie-funivie Coefficiente 3,00

1 C - Occupazioni permanenti sottosuolo

Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale Coefficiente 0,35

(89)

1. E – Distributori di carburante (art. 25 Regolamento) (90)

a) con un solo serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. (toll. \pm 5%)

Coefficiente 0,30

b) con un solo serbatoio di capacità superiore a 3000 lt. (toll. \pm 5%)

Coefficiente 0,30

c) con due o più serbatoi raccordati, per il serbatoio di minore capacità

Coefficiente 0,30

Per le voci b) e c) valgono le maggiorazioni previste dall'articolo 25, comma 2, lettere a) e b).

Per gli accessi a distributori di carburanti il coefficiente di cui al punto 1.A viene ridotto a 0,50 nel caso l'area di servizio sia realizzata su area del demanio provinciale.

Per gli accessi carrabili multipli, di cui all'articolo 24, comma 5, di qualsiasi tipologia tra quelle sopra definite, il canone, determinato con i coefficienti sopra indicati, è aumentato di €. 2,00 ad utente. (91)

1. F – Antenne, altri dispositivi di telefonia mobile e trasmissione dati (art. 26 bis Regolamento)

a) altezza antenna \leq 1 metro

b) 1 metro < altezza antenna > 5 metri

c) altezza antenna > 5 metri (92)

(88) Punto così modificato dalla deliberazione n. 20 del 31/05/2012.

(89) Punto così soppresso dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

(90) Punto aggiunto dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(91) Paragrafo così sostituito dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.

(92) Punto aggiunto dalla deliberazione n. 29 del 17/06/2014

2. COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale Coefficiente 0,35
 - B) Tende e simili Coefficiente 0,30
 - C) Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera
 - E) Coefficiente 1,50
 - D) Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto Coefficiente 0,50
 - E) Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Coefficiente 0,20
 - F) Esercizio dell'attività edilizia Coefficiente 0,50
 - G) Manifestazioni politiche che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri e manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che, pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle trentasei ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a quaranta metri quadri. Coefficiente 0,20. (93) Coefficiente 0,20
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, può essere disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

(93) Punto così sostituito dalla deliberazione n. 58 del 18/12/2003.